

BStGer RR.2021.85 vom 25. Juni 2021

Bundesstrafgericht, 2021-06-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2021.85

FR: TPF RR.2021.85 du 25 juin 2021

IT: TPF RR.2021.85 del 25 giugno 2021

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.

Erwägungen

E. 1

A.,

E. 2

B., entrambi rappresentati dall'avv. Hervé Crausaz,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Ritiro del ricorso

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell'incarto: RR.2021.85-86

- 2 -

Visti: - la decisione del 30 giugno 2020, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) è entrato nel merito di una domanda di assistenza del 27 maggio 2020 presentata dal Ministério Público Federal, Procuradoria da República em São Paulo (Brasile) nell'ambito di un procedimento penale condotto nei confronti di B. e A. per i reati di corruzione passiva (art. 317 CP/BR), corruzione attiva (art. 333 CP/BR), riciclaggio di denaro (art. 1 legge n. 9.613/1998) e organizzazione criminale (art. 2 legge n. 12.850/2013) (v. act. 1.1); - la decisione di chiusura del 21 aprile 2021, con la quale il MP-TI ha accolto la predetta domanda di assistenza, ordinando la trasmissione all'autorità rogante di svariata documentazione concernente una relazione bancaria presso la banca C., Zurigo, intestata a B. e A. (v. act. 1.2); - il ricorso presentato il 25 maggio 2021 da B. e A. avverso tali decisioni, con cui hanno postulato in sostanza l'annullamento delle stesse (v. act. 1); - l'invito a versare un anticipo delle spese del 26 maggio 2021 (v. act. 3); - lo scritto datato 22

giugno 2021, con cui i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il proprio gravame (v. act. 4).

Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 22 giugno 2021, questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);

- 3 -

- che in simili circostanze gli insorgenti vanno considerati parti soccombenti giu- sta l'art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BOVAY, Pro- cédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bundesverwal- tungsrechtspflege, 2a ediz. 1983, pag. 327);

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio iniziale della procedura, nel termine prorogato per l'inoltro dell'anticipo delle spese e prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presentare le proprie osserva- zioni, cagionando contenuti, ma comunque esistenti, oneri di lavoro della can- celleria del Tribunale; - che l'emolumento posto a carico dei ricorrenti in solido va quindi fissato a fr. 500.–, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).

- 4 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.